

Dopo l'invio delle lettere di compliance delle Entrate, strada obbligata per i contribuenti

Missive Iva, occhio alle Lipe

Oltre al versamento verificare la compilazione dei modelli

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Una sola certezza sulle recenti missive dell'Agenzia delle entrate relative alle possibili anomalie nel versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2024: posta la necessità di verificare versamenti e consistenza del rilievo evidenziato, particolare attenzione deve essere posta alla compilazione del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni (Lipe). Com'è noto (si veda *ItaliaOggi* dell'8/4/2025) ai sensi dell'art. 21-bis del dl 78/2010, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni Iva periodiche, a prescindere dal fatto che l'imposta sia liquidata su base mensile, di cui al comma 1 dell'art. 1 del dpr 100/1998, o su base trimestrale, sia per opzione, ex art. 7 del dpr 542/1999, sia in base a specifiche disposizioni, di cui alla lett. e), comma 1 dell'art. 73 e del comma 4 dell'art. 74 del dpr 633/1972.

Il quadro interessato è senza dubbio il quadro VP nel quale, oltre a venire riepilogati i dati delle operazioni attive e passive del contribuente, è necessario evidenziare alcune situazioni che, sebbene non in tutti i casi, potrebbero scatenare l'invio delle citate lettere di compliance.

Si tratta delle informazioni inserite nelle citate comunicazioni utilizzando le quali l'agenzia riscontra un'anomalia, dei versamenti dell'Iva dovuta, sulla base di quanto indicato, talvolta solo nel rigo VP14, colonna 1 (importo Iva da versare), e talvolta nei rigi VP13, colonna 2 (importo dell'acconto e metodo di calcolo), e VP14, colonna 1, tenendo conto altresì che contribuenti trimestrali per opzione, ai sensi dell'art. 7 del dpr

542/1999 devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento viene effettuato in coincidenza con il saldo Iva (16 marzo).

Con riferimento al rigo VP13, lo stesso deve essere compilato dai soggetti passivi Iva obbligati al versamento dell'acconto d'imposta, ai sensi dell'art. 6 della legge 405/1990, ma non deve essere compilato nel caso in cui l'ammontare dell'acconto dovuto risulti inferiore a 103,29 euro.

Nel rigo VP14, invece, deve essere indicato l'ammontare dell'Iva da versare o a credito risultante dalla sommatoria dei rigi da VP6 a VP13; sul punto specifico le istruzioni presentate la formula con la quale si determina il risultato e poco di più.

I contribuenti che liquidano l'imposta trimestralmente, ai sensi dell'art. 7 del dpr 542/1999 (per opzione), sono tenuti a presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare, sebbene, in base al disposto della norma citata, siano tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche solo per i primi tre trimestri solari; detti soggetti, pertanto, devono presentare la comunicazione sulla base delle sole risultanze delle liquidazioni periodiche, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale e, sempre con riferimento all'ultimo trimestre solare, i detti soggetti passivi non sono tenuti alla compilazione dei rigi VP11 (crediti d'imposta), VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali) e VP14 (Iva da versare o a credito), in considerazione del fatto che il versamento dell'Iva, dovuta per tale

trimestre, deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale (indicazione rilevabile dalle istruzioni ma non in coincidenza del rigo VP14 ma nella parte relativa ai "casi particolari", con riferimento ai "contribuenti con liquidazioni trimestrali").

E qui si innesca la criticità accennata che può portare all'invio della comunicazione da parte dell'agenzia poiché vi sono contribuenti trimestrali (speciali), di cui al comma 4 dell'art. 74 del dpr 633/1972, che devono versare l'Iva dovuta per il quarto trimestre, entro il termine ordinario (16 febbraio), e che devono procedere anche con la compilazione della colonna 1 del rigo VP14, indicando, al rigo VP1, colonna 2 (trimestre), il codice 4 (IV trimestre) mentre i contribuenti trimestrali per opzione (non speciali), ai sensi dell'art. 7 del dpr 542/1999, ovvero coloro che non realizzano un volume d'affari, rispettivamente, di 500.000 euro, con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi) e di 800.000 euro, con riferimento alle imprese che esercitano altre attività o appartenenti a determinate categorie, devono indicare nella colonna 2 sempre del rigo VP1, il valore "5" con riferimento al IV° trimestre solare.

— © Riproduzione riservata — ■

